

# **BGer 6B\_970/2023 vom 14. Januar 2025**

Bundesgericht, 2025-01-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6B\\_970\\_2023](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_970_2023)

FR: TF 6B\_970/2023 du 14 janvier 2025

IT: TF 6B\_970/2023 del 14 gennaio 2025

## **Erwägungen**

### **E. 1**

La decisione impugnata, di carattere finale ( art. 90 LTF ), è stata pronunciata in una causa in materia penale ( art. 78 cpv. 1 LTF ), da un'autorità di ultima istanza cantonale ( art. 80 cpv. 1 LTF ). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l' art. 46 cpv. 1 lett. b LTF ) ed è sotto i citati aspetti ammissibile.

### **E. 2.1**

Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto ( DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale ( DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell' art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 150 II 346 consid. 1.5.3 e 1.6; 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili ( DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità ( DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).

### **E. 2.2**

Nella misura in cui il ricorrente si limita ad esporre in modo appellatorio la sua opinione, opponendola a quella della precedente istanza, senza confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando puntualmente in che consiste la violazione del diritto, il ricorso in esame non adempie le citate esigenze di motivazione e risulta quindi inammissibile. Il gravame è in particolare inammissibile laddove il ricorrente lamenta essenzialmente la violazione del divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella

valutazione delle prove, limitandosi però ad illustrare una sua interpretazione dei fatti. Non dimostra in tal modo che i fatti accertati in sede cantonale sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con determinati atti.

### **E. 3.1**

Il ricorrente contesta di avere agito quale correo di A. \_\_\_\_\_ in relazione con il calcio tirato da quest'ultimo alla testa di B. \_\_\_\_\_ il 10 dicembre 2020 in valle T. \_\_\_\_\_, in località U. \_\_\_\_\_. Adduce che, per tale atto, costitutivo del reato di tentate lesioni gravi, l'unico colpevole sarebbe A. \_\_\_\_\_.

### **E. 3.2**

Secondo la giurisprudenza, è correo colui che collabora, intenzionalmente e in maniera determinante, con altre persone alla decisione di commettere un reato, alla sua organizzazione o alla sua esecuzione, al punto da apparire come uno dei partecipanti principali. Occorre che, in base alle circostanze del caso concreto, il suo contributo appaia essenziale all'esecuzione del reato. La sola volontà riguardo all'atto non è sufficiente, non essendo tuttavia necessario che il correo abbia effettivamente partecipato alla sua esecuzione o che abbia potuto influenzarlo. La correatà presuppone una decisione comune, che non deve necessariamente essere espressa, ma può anche risultare da atti concludenti, il dolo eventuale quanto al risultato essendo sufficiente. Non è necessario che il correo partecipi alla pianificazione del progetto, potendo aderirvi ulteriormente. Non è nemmeno necessario che l'atto sia premeditato, il correo potendosi associare nel corso dell'esecuzione. È per contro determinante che egli si sia associato alla decisione sfociata nel reato o nella sua realizzazione in condizioni o in misura tali da farlo apparire come un partecipante non secondario, bensì principale ( DTF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1 e rinvii).

### **E. 3.3.1**

Il ricorrente critica la considerazione della Corte cantonale secondo cui ai fini dell'esecuzione dell'infrazione, A. \_\_\_\_\_, E. \_\_\_\_\_, D. \_\_\_\_\_ e lui stesso hanno tutti condotto in veste di autori principali la vittima nel posto in cui si sono consumati i fatti e A. \_\_\_\_\_ ha sferrato il calcio alla testa. Adduce di non avere potuto prevedere in alcun modo il calcio alla testa da parte del coimputato e sostiene che tale azione non sarebbe rientrata nella sua volontà. Ritieni inoltre irrilevante il fatto che la vittima è stata trasportata da un luogo all'altro congiuntamente da tutti gli imputati, giacché ciò non permetterebbe di ritenere che le percosse, e in particolare il calcio sferrato alla testa, sarebbero state precedentemente programmate o prese in considerazione.

Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto ( DTF 149 IV 57 consid. 2.2; 147 IV 439 consid. 7.3.1), che vincolano di principio questa Corte, tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ( art. 105 LTF ).

Contestando di avere agito quale correo, il ricorrente si scosta dai fatti accertati e dalle prove valutate dalla Corte cantonale, senza tuttavia censurarli d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF . Egli disattende che la Corte cantonale ha accertato che lo scopo del piano messo in atto contro B. \_\_\_\_\_ era punitivo ed era stato concretizzato dagli imputati congiuntamente ad ogni tappa della trasferta in valle T. \_\_\_\_\_, ove B. \_\_\_\_\_ è stato sistematicamente malmenato e gli sono state

inflitte violenze fisiche e psichiche, oltre ad innumerevoli vessazioni, affinché pagasse l'importo preteso da A.\_\_\_\_\_. Il ricorrente non considera questo accertamento, non censurato d'arbitrio con una motivazione conforme alle esposte esigenze e pertanto vincolante per il Tribunale federale. Contrariamente a quanto da lui asserito, non si trattava quindi di eseguire un semplice trasporto della vittima, ma di partecipare a una spedizione punitiva che prevedeva maltrattamenti ed atti violenti, che erano peraltro già stati messi in atto dagli imputati nelle fasi precedenti la fermata alla U.\_\_\_\_\_, in cui è stato sferrato il calcio alla testa della vittima. Laddove sostiene che questo calcio non sarebbe stato pianificato, né preso in considerazione, né avrebbe potuto essere da lui previsto, il ricorrente non si confronta con l'accertamento secondo cui egli si trovava lì vicino e vedeva bene il modo in cui A.\_\_\_\_\_ tirava i calci alla vittima. Al riguardo, la Corte cantonale ha accertato che, prima di tirare il calcio alla testa della vittima, A.\_\_\_\_\_ le aveva già tirato cinque calci alle costole con il collo del piede con una potenza di intensità quantomeno media. Ha altresì rilevato che mentre veniva colpita con i calci, la vittima si muoveva al suolo e cercava di parare i colpi con le braccia. La Corte cantonale ha rilevato che, in questa situazione, in cui i colpi erano tirati con il collo del piede alla parte alta del corpo, il coimputato non poteva non mettere in conto che un calcio potesse finire per colpire la zona sensibile della testa, come in effetti si è verificato. Secondo quanto accertato dalla CARP, in tale situazione il ricorrente non ha sollevato la minima obiezione all'indirizzo di A.\_\_\_\_\_. Il ricorrente non si confronta con questi accertamenti e non li sostanzia d'arbitrio. Le censure volte a sminuire genericamente la rilevanza del suo grado di partecipazione al reato non mettono seriamente in discussione la conclusione della Corte cantonale, secondo cui egli ha agito quale autore principale dell'infrazione.

### **E. 3.3.2**

La Corte cantonale ha accertato che il ricorrente ha agito in modo coordinato con A.\_\_\_\_\_ nella perpetrazione del reato,

"perfettamente in linea con il piano comune" . Ha inoltre rilevato che la gravità del reato era rimasta invariata rispetto alla precedente tappa, in cui la vittima era stata trasportata sul tetto dell'automobile.

Il ricorrente contesta di avere agito secondo un piano comune in coordinazione con A.\_\_\_\_\_, il quale avrebbe peraltro negato che fosse sua intenzione colpire la vittima alla testa. Sostiene inoltre che la pericolosità dell'azione di tirare un calcio alla testa della vittima sarebbe stata più grave rispetto a quella del trasporto sul tetto del veicolo. Con queste argomentazioni, il ricorrente si limita nuovamente a sminuire la sua responsabilità, ma non si confronta con gli accertamenti e le valutazioni esposte nei considerandi del giudizio impugnato e non fa valere una violazione del divieto dell'arbitrio o di determinate norme giuridiche con una motivazione conforme alle esposte esigenze. Il ricorrente non si confronta in particolare con gli accertamenti esposti al considerando n. 19 della sentenza impugnata (pag. 70-73), in cui la CARP ha spiegato che, segnatamente per le manovre eseguite con il comando dei finestrini e con il freno a mano, il ricorrente intendeva provocare la caduta della vittima dal tetto dell'autovettura. Egli trascura inoltre che sia riguardo a questo trasporto della vittima sia con riferimento al calcio alla testa, la Corte cantonale ha ritenuto adempiuto il reato di tentate lesioni gravi. Perché, alla luce di ciò, la gravità del reato non potrebbe essere considerata analoga, il ricorrente non spiega. Quanto alla mancanza di un piano comune e di un agire coordinato con il correo, come pure all'asserita imprevedibilità del calcio tirato alla testa della vittima, già s'è detto che la

spedizione punitiva è stata eseguita dagli imputati congiuntamente, mettendo in atto azioni di violenza nelle varie tappe del tragitto in valle T. \_\_\_\_\_. Come visto, la Corte cantonale ha inoltre esposto le ragioni per cui, alla luce delle modalità con cui venivano tirati i calci, nella parte alta del corpo con la vittima a terra che si muoveva, era prevedibile che un calcio potesse anche colpire la testa. Di natura essenzialmente appellatoria, la censura non deve essere vagliata oltre.

### **E. 3.3.3**

La Corte cantonale ha accertato che E. \_\_\_\_\_, D. \_\_\_\_\_ e il ricorrente hanno guardato il pestaggio della vittima da parte di A. \_\_\_\_\_ e, con la loro presenza, hanno mantenuto la situazione coercitiva, rinfrancando l'effetto leva del gruppo ed impedendo di fatto ogni reazione della vittima.

Adducendo che la presenza degli imputati in loco non sarebbe di rilievo, siccome la vittima si trovava già distesa a terra e non avrebbe quindi potuto reagire, il ricorrente si limita a sminuire il suo coinvolgimento nel reato, ma non sostanzia d'arbitrio detto accertamento e l'apprezzamento eseguito dalla Corte cantonale. È in ogni caso in modo sostenibile che i giudici cantonali hanno ritenuto che l'assistenza dei correi al pestaggio costituiva una circostanza tale da rafforzare l'effetto di gruppo ed impedire una maggiore reazione della vittima. Il ricorrente sostiene poi che non potrebbe essergli addebitato l'eccesso dell'autore principale, a maggior ragione ove si consideri che, nella fattispecie, egli era rimasto passivo e non poteva attendersi che il coimputato tirasse un calcio alla testa della vittima. Come visto, la Corte cantonale ha accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale ( art. 105 cpv. 1 LTF ), che il ricorrente era vicino alla vittima, la quale veniva ripetutamente colpita da A. \_\_\_\_\_ con calci in direzione della parte alta del corpo (costato) e si muoveva per cercare di evitare i colpi. Ha quindi sostenibilmente rilevato che, in tali circostanze, il fatto che un calcio potesse colpire la zona sensibile della testa era prevedibile per gli imputati. Contrariamente al parere del ricorrente, la CARP non gli ha quindi addebitato un eccesso commesso dal coimputato, le possibili lesioni gravi essendo state prese in considerazione ed accettate anche dagli altri partecipanti.

### **E. 3.3.4**

Il ricorrente ribadisce nel seguito del ricorso (pag. 12 seg.) che non avrebbe potuto attendersi un eccesso di violenza da parte di A. \_\_\_\_\_, il quale avrebbe negato una sua intenzione di colpire la vittima alla testa. Ritiene irrilevante la circostanza che la vittima si stesse muovendo, giacché la zona della testa sarebbe comunque stata delimitata dalle braccia. Si tratta al riguardo di argomentazioni di natura appellatoria, che fanno astrazione dai fatti accertati dalla Corte cantonale e che non sostanziano arbitrio alcuno.

### **E. 3.3.5**

La Corte cantonale ha ritenuto che E. \_\_\_\_\_, D. \_\_\_\_\_ e il ricorrente

"hanno aderito all'esecuzione del reato perlomeno per atti concludenti, ritenuto che al momento dei fatti non hanno reagito né in seguito hanno espresso delle critiche al gruppo, posto che lo stesso gruppo, poche ore dopo, nel pomeriggio del 10 dicembre 2020, parteciperà al secondo sequestro e rapimento con le medesime finalità e modalità". La Corte cantonale ha altresì accertato che la partecipazione degli imputati al sequestro e al rapimento di B. \_\_\_\_\_ era finalizzata, oltre che a recuperare il denaro preteso da A. \_\_\_\_\_, a compiere atti lesivi nei confronti della vittima. Ha parimenti accertato che

nessuno dei partecipanti si è mai dissociato dalle ripetute azioni violente inflitte alla vittima.

Il ricorrente contesta di avere aderito per atti concludenti alla violenza messa di atto da A.\_\_\_\_\_, il cui eccesso non sarebbe stato prevedibile. Adduce che il sequestro avvenuto nel pomeriggio di quello stesso giorno non sarebbe avvenuto secondo le medesime modalità, già soltanto in mancanza di calci alla testa della vittima. Ritiene inconferente la dichiarazione di D.\_\_\_\_\_, che ha riconosciuto come nessuno dei coimputati fosse intervenuto in difesa della vittima, rilevando al riguardo che un comportamento passivo degli imputati non potrebbe essere equiparato ad un'accettazione dell'atto incriminato.

Sollevando le citate contestazioni, il ricorrente si scosta dai fatti accertati dalla Corte cantonale, senza tuttavia censurarli d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF . Egli si fonda nuovamente su un preteso eccesso imprevedibile da parte di A.\_\_\_\_\_ che tuttavia, come visto, non è stato rilevato dalla Corte cantonale. Contestando genericamente la finalità di compiere atti lesivi e l'analogia con il sequestro della vittima commesso ancora lo stesso giorno, il ricorrente non considera l'insieme dei fatti accertati, segnatamente le percosse e i maltrattamenti inflitti da tutti i partecipanti alla vittima nelle varie fasi del trasporto e il fatto che anche il sequestro nel pomeriggio è stato eseguito congiuntamente dagli imputati e, in tale contesto, alla vittima sono state fatte subire ulteriori violenze fisiche. Per il resto, la Corte cantonale ha rettamente rilevato che la correità poteva risultare da atti concludenti ( DTF 149 IV 57 consid. 3.2.2 e rinvii) ed ha spiegato in modo puntuale, sulla base di una valutazione complessiva delle prove disponibili, per quali ragioni ciò si realizzava nel caso concreto. Non rispettose delle esposte esigenze di motivazione, le censure ricorsuali non devono essere vagliate oltre.

### **E. 3.3.6**

La Corte cantonale ha valutato quale indizio a sostegno della correità il fatto che gli imputati avessero agito per ottenere un compenso (fr. 1'500.-- per il ricorrente e fr. 1'000.-- ciascuno per E.\_\_\_\_\_ e D.\_\_\_\_\_). Ha altresì considerato quale elemento in tal senso il fatto che, durante la trasferta di ritorno dalla valle T.\_\_\_\_\_, dopo tutti gli atti violenti già inflitti alla vittima, D.\_\_\_\_\_ le abbia ricordato di portargli l'importo di fr. 1'000.--.

Il ricorrente sostiene che la dichiarazione di D.\_\_\_\_\_ sarebbe di rilievo esclusivamente per la sua specifica posizione e non potrebbe aggravare quella degli altri imputati. Quanto al loro compenso, egli adduce che una correità può essere ammessa per il reato di sequestro di persona e rapimento, ma non per l'eccesso commesso dall'imputato sferrando il calcio alla testa della vittima. Fondandosi nuovamente sulla tesi, infondata, di un preteso eccesso commesso da A.\_\_\_\_\_, il ricorrente non sostanzia d'arbitrio la valutazione della Corte cantonale che ha considerato la prospettata retribuzione degli imputati quale indizio a sostegno della loro correità. Comunque, a prescindere dalla valutazione della richiesta formulata soltanto da D.\_\_\_\_\_ durante il tragitto di rientro, è incontestato che gli imputati miravano ad ottenere dalla vittima un importo di entità rilevante. Alla luce dell'insieme degli elementi disponibili, tenuto conto dello scopo della spedizione punitiva, volta ad ottenere dalla vittima il pagamento della somma pretesa da A.\_\_\_\_\_, e del fatto che l'azione è stata eseguita congiuntamente dagli imputati e comprendeva la messa in atto di violenze nei confronti della vittima, è in modo sostenibile che la Corte cantonale ha considerato la prospettata retribuzione di tutti i partecipanti quale ulteriore elemento a sostegno della loro correità.

### **E. 3.4**

Le esposte censure ricorsuali non permettono quindi di ritenere che la decisione della CARP, secondo cui il ricorrente ha agito quale partecipante principale, e quindi correo di A.\_\_\_\_\_ in relazione con il calcio tirato da quest'ultimo alla testa della vittima, sia fondata su accertamenti di fatto arbitrari o sia altrimenti lesiva del diritto.

#### **E. 4.1**

Il ricorrente contesta la sua correatà anche riguardo alla condanna per tentato omicidio intenzionale per i fatti commessi il 28 gennaio 2021 a Y.\_\_\_\_\_, in cui B.\_\_\_\_\_ è stato colpito alla testa con un numero imprecisato di calci e con una spranga di ferro mentre si trovava a terra. Adduce che soltanto G.\_\_\_\_\_ e F.\_\_\_\_\_ sarebbero responsabili di questi atti quali autori principali.

#### **E. 4.2.1**

Secondo la Corte cantonale,

"C.\_\_\_\_\_, A.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_ hanno sequestrato e rapito B.\_\_\_\_\_, conducendolo, in veste di coautori, a Y.\_\_\_\_\_, dove si sono consumati i fatti, lasciando B.\_\_\_\_\_ nelle mani di G.\_\_\_\_\_ e F.\_\_\_\_\_, sapendo perfettamente che G.\_\_\_\_\_ e F.\_\_\_\_\_ volevano pestare B.\_\_\_\_\_".

#### **E. 4.2.2**

Il ricorrente contesta questi accertamenti, rimproverando alla CARP di essersi fondata soltanto sulle dichiarazioni contenute nei verbali d'interrogatorio di A.\_\_\_\_\_ e di E.\_\_\_\_\_, senza per contro menzionare le sue dichiarazioni. Adduce che potrebbe essergli addebitato soltanto il trasporto dell'opponente fino a Y.\_\_\_\_\_, ma non l'eccesso di violenza commesso da G.\_\_\_\_\_ e da F.\_\_\_\_\_, la cui volontà non avrebbe potuto essere presa in considerazione. Adduce di non avere saputo dell'utilizzo di una spranga di ferro da parte di F.\_\_\_\_\_, avendola anzi raccolta da terra dopo averla vista rotolare. Sostiene inoltre, riferendosi alla presenza di un tronchesino, poi non utilizzato, di avere dissuaso F.\_\_\_\_\_ dall'impiegare armi e di avere reso attento sia F.\_\_\_\_\_ che G.\_\_\_\_\_ del fatto

"che stavano esagerando".

#### **E. 4.2.3**

Si tratta al riguardo di considerazioni di natura appellatoria con cui il ricorrente espone una sua versione dei fatti, senza però sostanziare d'arbitrio i fatti accertati e il loro apprezzamento da parte della precedente istanza. Egli omette di considerare che ha partecipato attivamente al pestaggio, facendo uso sulla vittima di un caricabatteria e lasciandosi cadere a peso morto su di essa, in modo da toglierle il respiro. Laddove rimprovera alla CARP di essersi fondata sulle dichiarazioni di A.\_\_\_\_\_ e di E.\_\_\_\_\_, egli non rende seriamente ravvisabili eventuali contraddizioni o lacune in dette dichiarazioni e non spiega le ragioni per cui le stesse, invero concordanti, non sarebbero credibili. Peraltro, la Corte cantonale non ha considerato soltanto le dichiarazioni dei citati imputati, ma ha pure tenuto conto del contenuto di un messaggio vocale del ricorrente medesimo, in cui ha indicato a F.\_\_\_\_\_ il luogo discosto in cui avrebbero condotto la vittima ed ha affermato

"se lo massacrato lì non sente nessuno". Il ricorrente sostiene di non avere saputo dell'utilizzo di una spranga in ferro, avendola raccolta soltanto dopo averla vista rotolare. La

Corte cantonale ha tuttavia accertato che la spranga non era stata raccolta dal ricorrente, bensì da E.\_\_\_\_\_, tale circostanza essendo stata confermata sin dall'inizio da A.\_\_\_\_\_. Il ricorrente non si confronta con questo accertamento, non censurato d'arbitrio e pertanto vincolante per il Tribunale federale. Richiamando il verbale d'interrogatorio del 30 gennaio 2021, il ricorrente sostiene di avere detto a F.\_\_\_\_\_ e a G.\_\_\_\_\_ che

"stavano esagerando" nel picchiare la vittima. Disattende tuttavia, che tale sua asserzione, rilasciata all'inizio dell'inchiesta, non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei correi, la Corte cantonale avendo accertato ch'era stato A.\_\_\_\_\_ a dire

"basta" . Questa conclusione non muta per il fatto che, inizialmente, il ricorrente aveva tolto dalle mani di F.\_\_\_\_\_ un tronchesino, circostanza peraltro riconosciuta dalla CARP. Il ricorrente omette altresì di considerare il fatto che, dopo il pestaggio, se ne è andato lasciando sul posto la vittima ferita e nuda malgrado facesse molto freddo. Non rispettose delle citate esigenze di motivazione, le censure ricorsuali non devono essere vagliate oltre.

#### **E. 4.3.1**

La Corte cantonale ha accertato che il ricorrente ha

"scelto il luogo del pestaggio: un luogo isolato dove F.\_\_\_\_\_ e G.\_\_\_\_\_ potevano «massacrare» B.\_\_\_\_\_ perché di sicuro in quel posto non li avrebbe sentiti nessuno" .

#### **E. 4.3.2**

Il ricorrente riconosce di avere proposto il luogo in cui portare la vittima, adducendo tuttavia che il suo piano si sarebbe limitato a lasciarla nelle mani di F.\_\_\_\_\_ e G.\_\_\_\_\_ allo scopo di ottenere il denaro. Adduce che il termine

"massacrare" sarebbe forse stato "un'esagerazione", non sapendo all'inizio cosa sarebbe successo e pensando piuttosto che i correi si sarebbero limitati a qualche sberla. Con questa argomentazione, il ricorrente non sostanzia d'arbitrio il citato accertamento, che corrisponde invero al contenuto del suo messaggio vocale a F.\_\_\_\_\_. Egli si limita nuovamente a sminuire la sua responsabilità, omettendo di considerare l'effettiva portata del messaggio telefonico e la sua partecipazione attiva all'organizzazione e all'esecuzione del pestaggio. Il ricorrente disattende inoltre che, come già si è visto, la correità può risultare da atti concludenti e che una premeditazione non è necessaria, il correo potendosi anche associare all'atto nel corso della sua esecuzione. Di natura appellatoria, la censura non deve essere ulteriormente esaminata.

#### **E. 4.4.1**

La Corte cantonale ha accertato che

"E.\_\_\_\_\_, A.\_\_\_\_\_ e C.\_\_\_\_\_ hanno assistito a tutto il pestaggio di F.\_\_\_\_\_ e G.\_\_\_\_\_ che è durato oltre un'ora e mezza" . Ha rilevato che

"l'effetto del gruppo ha così garantito la situazione coercitiva e la sopraffazione su B.\_\_\_\_\_ posto che evidentemente B.\_\_\_\_\_ non aveva alcuna possibilità né di reagire né di scappare" .

#### **E. 4.4.2**

Il ricorrente ritiene arbitrario l'accertamento della durata del pestaggio, richiamando al riguardo il verbale di interrogatorio di G.\_\_\_\_\_ del 29 gennaio 2021 che, dinanzi alla

polizia, prima dell'arresto, ha dichiarato che il pestaggio era durato presumibilmente dai 15 ai 20 minuti al massimo. Premesso che omette di rilevare che nel suddetto verbale G.\_\_\_\_\_ ha pure dichiarato ch'essi erano rimasti sul luogo del pestaggio a Y.\_\_\_\_\_ per circa un'ora, il ricorrente non dimostra per quali ragioni la durata di oltre 1 ora e 30 minuti accertata dalla Corte cantonale sarebbe manifestamente in contrasto con gli atti e pertanto arbitraria. Il ricorrente non considera al riguardo che, con riferimento alla condanna per sequestro di persona e rapimento aggravato relativamente ai fatti di Y.\_\_\_\_\_, passata in giudicato, il tribunale di primo grado ha addebitato a G.\_\_\_\_\_ e F.\_\_\_\_\_ una privazione della libertà della vittima di 1 ora e 47 minuti. Omettendo di prendere in considerazione questa circostanza, il ricorrente non dimostra arbitrio alcuno.

Per il resto, egli si limita a sostenere di essersi distanziato dagli atti commessi da G.\_\_\_\_\_ e da F.\_\_\_\_\_, pur essendo presente agli stessi. Sostiene di non avere personalmente percosso la vittima e di avere indicato a G.\_\_\_\_\_ e a F.\_\_\_\_\_ che stavano esagerando, invitandoli a non lasciare andare a casa la vittima svestita, siccome era inverno e faceva freddo. Si tratta nuovamente di argomentazioni appellatorie che fanno astrazione dai fatti accertati e non sostanziano d'arbitrio il giudizio della Corte cantonale. In particolare, il ricorrente non considera il fatto ch'egli ha preso parte attivamente al pestaggio, commettendo direttamente violenze sulla vittima, e che anch'egli come gli altri, alla fine del pestaggio, se ne è andato lasciando la vittima ferita, nuda ed esposta ad una temperatura invernale.

#### **E. 4.5.1**

Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere accertato in modo arbitrario la sua partecipazione al pestaggio fondandosi esclusivamente sulle dichiarazioni di F.\_\_\_\_\_ e di A.\_\_\_\_\_, senza considerare quelle, credibili, di E.\_\_\_\_\_, che non lo ha visto colpire la vittima né salirci sopra di peso. Adduce che in ogni caso, le sue azioni non sarebbero equiparabili a quelle di G.\_\_\_\_\_ e F.\_\_\_\_\_, che costituirebbero un eccesso addebitabile soltanto a loro.

#### **E. 4.5.2**

Contrariamente all'opinione del ricorrente, la CARP non ha di per sé omissso di considerare le dichiarazioni di E.\_\_\_\_\_, riportandole anzi parzialmente nella sentenza impugnata (cfr. sentenza impugnata, pag. 114 seg.). La credibilità di E.\_\_\_\_\_, su cui il ricorrente fonda la sua censura, non è di per sé contestata né messa in dubbio dalla Corte cantonale. Tuttavia, diversamente dal ricorrente, E.\_\_\_\_\_ ha avuto un ruolo secondario nel pestaggio e ha affermato di non avere ricordi chiari in merito allo svolgimento dei fatti. Il ricorrente ritiene che F.\_\_\_\_\_ e di A.\_\_\_\_\_ non sarebbero credibili, ma non ne spiega le ragioni. Non si confronta specificatamente con le loro dichiarazioni, prese in considerazione e valutate dalla CARP, e non rende ravvisabili contraddizioni o lacune manifeste. Sugli atti commessi dal ricorrente contro la vittima, segnatamente sull'utilizzazione del caricabatterie e sul fatto ch'egli si è lasciato cadere a peso morto sulla vittima mentre era a terra, le loro dichiarazioni sono anzi concordanti. D'altra parte, la Corte cantonale non si è fondata soltanto su tali dichiarazioni univoche, ma ha pure considerato i verbali d'interrogatorio del ricorrente medesimo e le sue ammissioni al dibattimento di primo grado (cfr. sentenza impugnata, pag. 112 seg). Il ricorrente non si confronta puntualmente con l'insieme delle circostanze considerate e valutate dalla CARP e non spiega con una motivazione rispettosa delle citate esigenze in che consiste l'arbitrio,

rispettivamente la violazione del diritto. In tali condizioni, la conclusione della Corte cantonale, secondo cui il ricorrente ha partecipato attivamente al pestaggio messo in atto da G.\_\_\_\_\_ e da F.\_\_\_\_\_ e si è associato ai loro atti alla stregua di un partecipante principale, non è seriamente rimessa in discussione.

#### **E. 4.6.1**

La Corte cantonale ha accertato che il ricorrente, alla fine del pestaggio, incurante delle condizioni critiche in cui si trovava la vittima, quale ulteriore umiliazione, l'ha filmata con il proprio telefono cellulare dicendole

"com'è B.\_\_\_\_\_ dover dare i soldi alla gente?" . Ha ritenuto che ciò concorreva a dimostrare la piena adesione del ricorrente all'agire di G.\_\_\_\_\_ e di F.\_\_\_\_\_.

#### **E. 4.6.2**

Secondo il ricorrente, la ripresa filmata in oggetto non comporterebbe l'accettazione da parte sua delle violenze, eccessive, commesse nei confronti della vittima, segnatamente della sprangata e dei calci tirati da G.\_\_\_\_\_ e F.\_\_\_\_\_ alla testa della vittima mentre era a terra. Ritene quindi arbitraria la decisione della CARP di valutare il filmato a sostegno di un'adesione agli atti commessi dai suddetti imputati.

L'argomentazione ricorsuale considera l'accertamento litigioso in modo isolato dal contesto, senza tenere conto del complesso dei fatti accertati dalla Corte cantonale. Omette infatti di considerare gli eventi precedenti e successivi alla ripresa filmata. Il ricorrente non spiega le ragioni per cui, alla luce dell'insieme degli elementi disponibili, la Corte cantonale avrebbe valutato in modo manifestamente insostenibile il filmato e il relativo commento del ricorrente. Quando è stato filmato dal ricorrente, l'opponente era già stato picchiato brutalmente e si trovava ferito, nudo e tremante: gli imputati se ne sono in seguito andati lasciandolo solo in condizioni precarie. È perciò sostenibile ritenere che, filmando in quella situazione la vittima con il proprio cellulare, il ricorrente ha aderito all'esito delle violenze commesse nei confronti della stessa. Nella misura in cui è ammissibile, la censura deve quindi essere respinta.

#### **E. 5**

Il ricorrente contesta infine i punti del dispositivo della sentenza impugnata concernenti la commisurazione della pena, la parziale messa a suo carico degli oneri processuali d'appello, l'obbligo di rimborso parziale della retribuzione del difensore d'ufficio e della retribuzione del patrocinatore dell'accusatore privato per la procedura di appello.

Egli non presenta tuttavia censure motivate su questi aspetti, ma solleva la contestazione solo quale corollario alla richiesta di proscioglimento. Visto l'esito della causa, tale richiesta è infondata, sicché il gravame non deve essere vagliato oltre.

#### **E. 6.1**

Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità.

#### **E. 6.2**

La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dal ricorrente può essere accolta in considerazione della sua situazione finanziaria e del fatto che il gravame non appariva d'acchito privo di possibilità di successo ( art. 64 cpv. 1 e 2 LTF ). Non si prelevano quindi spese giudiziarie a suo carico e l'avv. Yasar Ravi viene incaricato del suo patrocinio gratuito. A tale titolo, la Cassa del Tribunale federale gli verserà un'indennità per

la procedura in questa sede ( art. 64 cpv. 2 LTF ).

**E. 6.3**

Non si assegnano ripetibili all'opponente privato, non invitato a presentare una risposta al ricorso ( art. 68 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.